

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “CASTELFIORITO”
E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI.
PERIODO 01.01.2019 – 31.08.2024**

CIG 75588028BB

LOTTO 1

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione in gestione del servizio di Asilo Nido comunale "Castelfiorito", da svolgere nella struttura di proprietà comunale appositamente adibita, situata in Via Cesare Pavese 8, comune di Castelnuovo del Garda (Vr), in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dalle norme regionali di settore.

La concessione comprende anche lo svolgimento di altri servizi per minori.

La struttura ha una ricettività pari a n. 60 posti ed è autorizzata al funzionamento ed accreditata ai sensi della legge Regione Veneto n. 22/2002.

Articolo 2

Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.08.2024, senza obbligo di disdetta. Il Concessionario si impegna a proseguire il servizio di Asilo Nido alle medesime condizioni convenute, sino a quando il Comune non abbia provveduto a definire un nuovo contratto; tuttavia, il Comune ha la facoltà di reiterare il contratto, per ulteriori sei anni educativi fino al 31.08.2030, alle medesime condizioni del contratto iniziale, a seguito di accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in concessione (senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla base di una opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall'art. 63, c. 5 del Codice. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, in funzione del tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento, fermi restando comunque i termini sopra indicati.

Articolo 3

Descrizione del servizio di asilo nido

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che dovrà essere espletato dal concessionario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale e dall'allegato Regolamento di servizio dell'Asilo Nido comunale "Castelfiorito" (di seguito denominato Regolamento) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni allo stesso, della normativa nazionale e regionale di settore, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (*"Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"*) e dalla legge Regione Veneto 16 agosto 2002 n. 22 (*"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"*), nonché nel rispetto di quanto previsto nel progetto educativo ed organizzativo che sarà presentato in sede di gara. L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti

all'infanzia; offre, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere.

Il servizio dovrà essere espletato secondo i criteri stabiliti nell'art. 8 del Regolamento del servizio di asilo nido comunale, salvo modifiche che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il funzionamento dell'asilo nido è disciplinato, ai sensi della L.R. Veneto n. 32/1990, nel Regolamento di servizio dell'Asilo Nido comunale "Castelfiorito", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 25.11.2008, allegato 1) al presente Capitolato.

Il servizio di gestione dell'asilo nido comunale comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene del bambino, la fornitura di generi alimentari, di materiali di consumo (cancelleria, strumenti per la didattica e giochi), la preparazione dei pasti presso la cucina dell'asilo nido "Castelfiorito" e la somministrazione degli stessi, la pulizia dei locali, il lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria, la manutenzione ordinaria della struttura comunale presso la quale è svolto il servizio, la manutenzione ordinaria del giardino, l'incasso delle rette per la frequenza dei bambini a carico delle famiglie, nonché quant'altro previsto nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato speciale e nel Regolamento di servizio dell'Asilo Nido comunale "Castelfiorito".

I seguenti servizi ausiliari saranno organizzati secondo gli orari e le modalità fissate dal Concessionario, sentito il coordinatore, e secondo le esigenze di funzionamento dell'Asilo Nido stesso:

Servizio di refezione:

consiste nell'acquisto e fornitura delle derrate alimentari per la colazione, il pranzo e la merenda, nonché nella elaborazione e preparazione presso la Sede dell'Asilo Nido, con utilizzo della cucina attrezzata ivi collocata, e relativa somministrazione dei pasti. Dovranno essere utilizzati prodotti alimentari muniti di certificazione di provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia alimentare. Diete particolari potranno essere somministrate su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini, per esigenze cliniche comprovate e convalidate dai competenti organi dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Alimenti particolari, non previsti dalle tabelle dietetiche, saranno forniti dal genitore previo consenso del Coordinatore. Dovranno essere garantiti alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia. Nel servizio è, altresì, compresa l'attività di pulizia dei locali adibiti a cucina e delle attrezzature a tal fine utilizzate nonché di allestimento, riassetto e pulizia dei locali mensa. Il servizio dovrà essere diversificato a seconda dell'età, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte dal competente settore dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e dal Coordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 193/2007 (HACCP).

Servizio di pulizia:

consiste nella pulizia, sanificazione e disinfezione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e l'affidatario si obbliga a

garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.

Servizio di lavaggio, stireria e guardaroba:

consiste nel servizio di lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria utilizzata per il servizio, quale a mero titolo esemplificativo: lenzuola, coperte, copri materassi, federe, tovaglie, bavaglini e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino.

Servizio di manutenzione ordinaria e gestione del verde:

consiste nella manutenzione ordinaria e piccola manutenzione (secondo definizione art. 1609 c.c.) dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso, nonché nella gestione dell'area verde pertinente la struttura mediante taglio periodico dell'erba, potatura alberi, trattamenti fitosanitari.

Articolo 4

Altri Servizi per minori inclusi nella concessione

- Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dei servizi educativi comunali la struttura dell'Asilo Nido "Castelfiorito" per la realizzazione di progetti specifici per la fascia di età 0-3 anni promossi dal servizio. Per tali interventi il concessionario non potrà applicare alcun costo ulteriore, rispetto al prezzo di aggiudicazione, poiché sono da intendersi ricompresi nell'offerta proposta in sede di gara. Le operazioni di pulizia e riordino degli spazi utilizzati in occasione di tali attività, restano a carico del Concessionario.
Le suddette iniziative non interferiranno in alcun modo con il regolare svolgimento del servizio di asilo nido in concessione.
- Il Comune di Castelnuovo del Garda, ha aderito ad una Convenzione per il coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia di cui alla legge regionale n. 22/2002, con i Comuni di Sommacampagna, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, San Pietro in Cariano.

Tale Convenzione è finalizzata a:

- o sostenere l'attività organizzativa, educativa e didattica degli asili nido;
- o promuovere l'attività di formazione e di aggiornamento;
- o elaborare strumenti operativi comuni;
- o prevedere raccordi per una rete di collegamenti con altri servizi;
- o costituire percorsi di ricerca;
- o organizzare momenti di confronto e formazione tra gli operatori dei nidi.

Con la sopra citata Convenzione è stato costituito, per le finalità sopra indicate, il gruppo pedagogico territoriale denominato "La. C.E.T.R.A" (Laboratorio Coordinamento Educativo Territoriale di Ricerca Area Infanzia), formato dalle Coordinatrici dei servizi nido attivi sui territori comunali.

Il Concessionario dovrà pertanto collaborare con il gruppo "La C.E.T.R.A" per il raggiungimento delle finalità della Convenzione e garantire l'aggiornamento e la formazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto sulla base del programma che verrà fissato dal gruppo di lavoro.

I costi relativi all'adesione al coordinamento LA CETRA, pari a circa € 1.500,00.- annui e soggetti ad aggiornamento, rientrano nelle spese del personale a carico del Concessionario.

- Il Comune concede l'utilizzo gratuito della struttura dell'Asilo Nido "Castelfiorito" per **altre iniziative e servizi per l'infanzia e/o a sostegno della genitorialità**, come: attività estive, compreso il mese di agosto, prolungamento di orario del servizio asilo nido, laboratori creativi, attività di promozione, formazione a favore dei genitori/educatori ecc., organizzate dal Concessionario e previamente comunicate al Comune, purché coerenti con le politiche del Comune in materia di infanzia e famiglia, sulla base di eventuali tariffe stabilite dal Concessionario stesso e versate dall'utenza, e senza alcun riconoscimento di prezzo da parte del Comune. Nel caso in cui tali servizi e/o iniziative risultassero incompatibili con le politiche del Comune, ne sarà data tempestiva comunicazione al Concessionario e gli stessi non potranno essere effettuati presso la struttura dell'Asilo Nido comunale.
A conclusione di ciascuna iniziativa o servizio, e comunque almeno una volta all'anno, la stessa dovrà essere rendicontata al Comune, specificando il numero degli utenti e le entrate percepite.

Articolo 5

Corrispettivo a favore del Concessionario

Trattandosi di concessione di servizi, il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e quello connesso alla riscossione delle somme dovute dagli utenti, è interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio di asilo nido, in conformità al Disciplinare di gara, al presente Capitolato speciale e al vigente Regolamento dell'asilo nido comunale, per l'intera durata della concessione, riscuotendo le rette dovute dagli utenti per il servizio. La misura delle rette a carico dell'utenza dipende dalla modalità di orario prescelta e dalle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal Comune.

Per lo svolgimento del servizio oggetto di concessione spetta al Concessionario un corrispettivo mensile determinato dall'esito di gara, ovvero: € 791,08 (Euro settecentonovantuno/08) oltre IVA di legge quale prezzo posto a base di gara meno il ribasso offerto ed aggiudicato. Da quest'ultimo importo, il Concessionario detrairà le rette riscalate direttamente da ciascun utente e fatturerà al Comune la differenza.

La quota parte, come sopra determinata, del corrispettivo spettante al Concessionario e posta a carico del Comune consiste nel riconoscimento di un prezzo mensile, per il periodo massimo di 11 (undici) mesi ogni anno (periodo settembre-dicembre e periodo gennaio-luglio) per bambino residente frequentante nel singolo mese il servizio, fino ad un massimo di 60 bambini.

Si precisa che:

- nel caso di attivazione dell'**orario prolungato** disciplinato dall'art. 8 del Regolamento, al Concessionario non saranno corrisposti maggiori compensi rispetto al corrispettivo sopra indicato;

- per gli utenti non residenti il corrispettivo è costituito unicamente dalle rette dovute dagli utenti stessi nell'importo fissato dal Concessionario, che non dovrà essere superiore al prezzo determinato dall'esito di gara, rispettando l'importo minimo che sarà stabilito dal Comune;

- con riferimento all'inizio di ciascun anno educativo, il Concessionario dovrà effettuare **entro il 31 ottobre** tutti gli **inserimenti** dei bambini in graduatoria. Al Concessionario spetterà il corrispettivo dovuto dal Comune dal mese di inserimento del bambino.

Il Concessionario può richiedere ad ogni iscritto, per ogni anno educativo, una quota d'iscrizione nella misura fissata dall'Ente. La quota, se riscossa, andrà rendicontata nel mese di settembre e decurtata dal corrispettivo dovuto dal comune per l'utente.

Articolo 6

Pagamenti

La parte di corrispettivo dovuta dal Comune al Concessionario, limitatamente alla gestione del servizio di asilo nido, verrà erogata entro 30 giorni dalla presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino residente che ha frequentato l'Asilo Nido durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo della retta a carico della famiglia ed eventuali decurtazioni dalle rette dovute ad assenze (secondo quanto previsto dall'art. 4 tabella 'c' punto 9) del Regolamento).

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione della suddetta quota parte di corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Con l'erogazione, da parte del Comune, della predetta quota parte di corrispettivo, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione dei servizi oggetto della concessione, salvo gli ulteriori corrispettivi previsti dal presente Capitolato, con riferimento ai servizi opzionali e all'esercizio dell'opzione di reiterazione, attivati su richiesta del Comune stesso. La riscossione di tutti i corrispettivi, da parte del Concessionario, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7

Autorizzazione e accreditamento istituzionale

Prima dell'inizio della gestione, appena comunicata l'aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare domanda per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido "Castelfiorito" e, entro 30 giorni dall'ottenimento della stessa, dovrà presentare domanda per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002.

Articolo 8

Contributi regionali e statali

I contributi regionali e statali riconosciuti per la gestione dell'Asilo Nido, per attività e servizi innovativi, per la manutenzione straordinaria dell'immobile in cui l'Asilo Nido ha sede, e ogni contributo riconosciuto a favore del titolare dell'Asilo Nido, competono esclusivamente e interamente al Comune.

Il Concessionario ha l'obbligo di collaborare con il Comune fornendo, in tempo utile, tutti i dati relativi alla gestione, necessari per la presentazione delle domande di contributo e per la rilevazione dei dati previsti in proposito.

Articolo 9

Servizi opzionali

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario il servizio di assistenza personale a bambini disabili frequentanti l'asilo nido, nel caso in cui tale servizio si rendesse necessario per consentire la frequenza dei minori, su valutazione del Servizio sociale professionale di base del Comune. In tal caso il prezzo pagato dal Comune corrisponderà al maggior costo diretto sostenuto dal Concessionario per l'assistenza personale, che sarà definito al momento dell'affidamento del servizio opzionale, in proporzione al numero di ore di assistenza necessarie.

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario il servizio di assistenza personale a bambini disabili o problematici frequentanti i Centri Estivi, nel caso in cui lo stesso si rendesse necessario per consentire la frequenza degli stessi, su valutazione del Servizio sociale professionale di base del Comune. In tal caso il prezzo pagato dal Comune corrisponderà al maggior costo diretto sostenuto dal Concessionario per l'assistenza personale, che sarà definito al momento dell'affidamento del servizio opzionale, in base al numero di ore di assistenza necessarie.

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario, al prezzo che sarà concordato fra le parti, il servizio opzionale di fornitura pasti preparati presso il centro cottura della struttura dell'Asilo Nido "Castelfiorito", nel caso in cui lo stesso si rendesse necessario a completamento di progetti sociali o educativi promossi o sostenuti dal Comune.

L'importo massimo stimato dei servizi opzionali è pari a € 50.000,00 annuali oltre IVA, con possibilità di eventuale reiterazione.

Articolo 10

Beni immobili e mobili

La struttura dell'Asilo Nido "Castelfiorito", individuata nell'allegata planimetria e identificata in Catasto del Comune di Castelnuovo del Garda Sez U – Fg.18 – Mapp.796, è di proprietà comunale e dotata di certificato di agibilità prot. n.22624/2008 e viene consegnata al Concessionario, arredata e funzionante. Per tale disponibilità, il Comune tratterrà dagli importi versati al concessionario, a titolo di differenza tra la tariffa piena del servizio e gli importi dovuti dagli utenti ai sensi del vigente Regolamento, un canone di concessione annuale di € 1,00.- (Euro uno/00). Tale somma sarà trattenuta nel mese di gennaio di ciascun anno: per il primo anno di applicazione della presente concessione, in occasione della prima liquidazione dei costi a carico del Comune.

Il Concessionario, nell'ambito delle finalità previste dal presente Capitolato, utilizzerà gli arredi, le attrezzature tecniche ed il materiale operativo di proprietà del Comune, presenti nella struttura, come risultante dall'allegato inventario.

L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in essa presenti vengono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto alla decorrenza della concessione; prima dell'inizio della gestione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto verbale in duplice esemplare originale contenente analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili.

Alla scadenza del servizio, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Le pareti interne ed i soffitti dovranno essere ritinteggiati, con materiali di qualità e colori corrispondenti a quelli presenti alla consegna. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità sopra riportate. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine stabilito dal Comune nel suddetto verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

E' compito del Concessionario garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso, nonché alla gestione dell'area verde pertinente la struttura mediante taglio periodico dell'erba, potatura alberi, trattamenti fitosanitari.

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, ad integrare gli arredi e le attrezzature che risultassero in quantità non sufficiente all'espletamento del servizio o mancanti (lettini, attrezzature cucina, ecc.). Tali beni rimangono di proprietà del Concessionario, che potrà decidere se cederne la proprietà al successivo operatore economico affidatario del servizio, ovvero trasferirli a proprie spese al di fuori dell'immobile di proprietà del Comune.

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura dei beni di consumo necessari al funzionamento del servizio ed al mantenimento della struttura (derrate alimentari, prodotti per la pulizia, pannolini, materiali di consumo per cancelleria, didattica e giochi, ecc.).

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in ordine al proprio personale. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di

igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Di conseguenza, il Concessionario curerà la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, sia in merito ai rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il responsabile della sicurezza del Comune. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

Rimangono, inoltre, a carico del Comune tutti gli interventi straordinari relativi a:

- lavori di edilizia sull'immobile;
- lavori sugli impianti presenti nello stabile adibito al servizio;
- sostituzione di attrezzature e strumentazioni date in uso, di proprietà comunale ad uso dei bambini, in base ad effettive necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina (frigoriferi, lavastoviglie) e pulizia (lavabiancheria, asciugabiancheria) rese non più servibili e non più convenientemente riparabili in considerazione dello stato di obsolescenza o di mal funzionamento non imputabile a negligenza del concessionario;
- la fornitura di eventuali apparecchiature accessorie, in base a prescrizione medica, a sostegno di minori con disabilità certificata.

Articolo 11

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna altresì:

- ad impiegare personale competente e in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità, con esperienza professionale almeno pari ad un anno. Tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire il servizio di asilo nido richiesto;
- a garantire che il personale in servizio corrisponda, come minimo, agli standard regionali come numero in rapporto agli utenti e qualificazione;
- a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori e degli educatori impiegati nello svolgimento del servizio stesso nonché il nominativo del coordinatore, così come ogni loro variazione;
- ad organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- a garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché con il Comune e nei confronti degli organismi partecipativi, quali il Comitato di Partecipazione e l'Assemblea dei Genitori, e a collaborare con gli operatori del servizio sanitario;
- a provvedere alla cura ed igiene dei bambini;
- a programmare e gestire l'attività didattica ed educativa, assicurando il coordinamento pedagogico delle attività;
- ad assicurare, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, il passaggio di consegne con il gestore uscente nelle modalità concordate con quest'ultimo e il Comune, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;

- a consentire, nel corso dei nove mesi antecedenti la scadenza del contratto, con le modalità che saranno concordate con il Comune, il sopralluogo da parte delle imprese interessate a partecipare alla nuova procedura per l'affidamento del servizio;
- ad elaborare la modulistica per le domande di ammissione degli utenti, da concordare con il Comune;
- a osservare integralmente la Carta dei servizi presentata in sede di gara;
- a raccogliere le domande di ammissione, stilare le graduatorie dell'Asilo Nido, incassare le rette mediate bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica;
- a tenere conto dei bisogni evidenziati dal Servizio socio-educativo territoriale e dall'Amministrazione comunale in fase di progettazione annuale dei singoli servizi;
- a presentare mensilmente per il servizio di asilo nido, unitamente alla fattura, il rendiconto indicante il numero di utenti frequentanti e l'importo delle rette riscalate, come meglio specificato all'art. 6;
- a provvedere alla rilevazione dei dati e conseguente compilazione ed invio alla competente direzione regionale della domanda di contributo ordinario per il funzionamento;
- a provvedere, inoltre, alla rilevazione e trasmissione delle informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per il popolamento della banca dati "modello 730";
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli degli Organi competenti e dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;
- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Comune e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio in oggetto;
- a garantire, per tutta la durata della convenzione, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;
- ad assumere prioritariamente gli addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- a presentare al Comune, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica su ciascun servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, l'importo delle rette e tariffe riscalate, i costi sostenuti.
- a rispettare il calendario delle attività programmate e l'orario;
- a promuovere il servizio attraverso la stampa manifesti, materiale informativo, ecc.;
- ad effettuare campagne informative sull'apertura delle iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- ad improntare attraverso apposito portale dedicato la raccolta e la predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione della domanda di accesso al nido on line;
- a volturare e gestire a proprio carico di tutte le utenze, a pagare tutte le utenze;
- a promuovere sul territorio il servizio di asilo nido;
- a gestire i solleciti di pagamento, l'insoluto ed eventuali dimissioni dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune;

- a garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- a mantenere l'immobile in stato di decoro;
- a tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio;
- a provvede alla fornitura di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- a comunicare, entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

Articolo 12

Fornitura di beni

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte le forniture necessarie al funzionamento dei servizi, inclusi:

- materiali di pulizia dei locali (e delle attrezzature ivi presenti) e dei servizi, nonché prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina, di lavanderia e stireria;
- materiali igienico sanitari quali pannolini, creme, manopole, asciugamani, ecc. oltre che ai materiali di pronto soccorso;
- biancheria (con esclusione del corredo personale del bambino), quale a mero titolo esemplificativo: coperte, lenzuola, copri materassi, federe, tovaglie, tovaglioli, bavaglini, ecc.;
- derrate alimentari, per la preparazione e consumazione dei pasti. La sostituzione di materiale e attrezzature varie (a titolo esemplificativo: stoviglie, pentole, piatti, bicchieri, posate ecc.) che dovessero rendersi inutilizzabili nel corso dell'esecuzione del servizio, è a carico dell'affidatario;
- materiale ludico-ricreativo e didattico di uso corrente (giocattoli, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.);
- spese di utenza e voltura dei contratti relativi all'immobile dell'Asilo Nido (acqua, gas metano, elettricità, telefono, internet) nonché le spese relative alla tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 13

Personale impiegato

Il Concessionario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nei servizi oggetto del presente affidamento i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Nell'ambito del servizio di asilo nido il personale si suddivide, secondo ruoli ben precisi, in:

- personale con funzioni di coordinamento;

- personale con funzione educativa;
- personale addetto ai servizi, che svolge attività complementari necessarie alla funzionalità del nido.

Il Concessionario si impegna, pertanto, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Educatori

L'organico del personale assegnato al servizio deve garantire il rispetto del rapporto quantitativo educatore-utenti previsto dalla L.R. n. 22/02 e dalla D.G.R. Veneto n. 84 del 16.01.2007, ossia un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 12 mesi ed un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 12 mesi, in relazione alla frequenza massima. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere sempre mantenuto, per tutta la durata del servizio, nel rispetto dei parametri di cui alla sopra citata Legge.

Il personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 32/90 e L.R. n. 22/02).

Il Concessionario s'impegna ad impiegare personale competente, con esperienza professionale ed in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità e che non abbiano subito condanne penali per reati nei confronti di minori. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini, nonché dotarsi di un abbigliamento decoroso nei confronti dell'utenza e consono alla tipologia delle mansioni affidate. Qualora il personale assuma comportamenti non confacenti a quanto testé prescritto o, comunque, si riveli non in grado di svolgere adeguatamente e con la dovuta professionalità il lavoro affidatogli, il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione dello stesso a semplice e motivata richiesta del Comune.

Il Concessionario deve disporre un pedagogo, con esperienza adeguata al coordinamento pedagogico del servizio di Asilo Nido erogato, in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

Coordinatore interno

Il Concessionario dovrà individuare, al di fuori dell'organico impiegato per il servizio educativo, la figura del coordinatore *interno*, con esperienza di coordinatore almeno biennale (per tale intendendosi due anni educativi conclusi), che dovrà essere impiegato all'interno dell'Asilo Nido per almeno 32 ore complessive settimanali.

Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato al Comune.

Al coordinatore non sarà affidata alcuna specifica sezione educativa.

Il coordinatore avrà, in generale, il compito di verificare il costante rispetto di tutte le prescrizioni impartite nel presente Capitolato, nel Regolamento e nelle disposizioni legislative e normative in materia. Dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale, nei casi, tempi e modalità previste nel presente Capitolato o richiesti dal Comune, fornendo tutte le necessarie delucidazioni e chiarimenti in merito, segnalando eventuali disfunzioni o situazioni di criticità che possano pregiudicare il buon andamento del servizio. Dovrà in particolare esercitare le seguenti funzioni di:

- coordinamento e sorveglianza di tutta l'attività svolta dal personale impiegato nel servizio;

- referente per l'Amministrazione comunale, i genitori, il pediatra e gli organismi partecipativi (Comitato di Partecipazione e Assemblea dei Genitori);
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza;
- collaborazione con il Comitato di Partecipazione e l'Assemblea dei Genitori.

Personale di sostegno per bambini disabili

Il Concessionario dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di utenti portatori di handicap anche attraverso servizi di assistenza personale, attivabili in base alle necessità, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato.

Personale addetto ai servizi ausiliari

Il personale addetto ai servizi è responsabile dell'igiene dei locali dell'Asilo Nido e deve assicurare un ambiente confortevole e adatto a garantire il rifornimento di tutto ciò che è necessario per l'igiene, la refezione ed il riposo dei bambini. Il personale ausiliario potrà essere di supporto agli educatori, se concordato con questi ultimi, nell'ora dei pasti e, in generale, in casi di particolare necessità.

Il personale addetto alle funzioni ausiliarie, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 32/90 e L.R. n. 22/02).

Passaggio del personale

Per quanto attiene al personale operante nell'Asilo Nido comunale ed attualmente in servizio alle dipendenze del gestore uscente, allo scopo di perseguire la continuità nel servizio e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, dovranno essere applicate le norme eventualmente previste del C.C.N.L. del settore che consentono il passaggio del personale dall'azienda uscente alla subentrante, mantenendo tutti i diritti di anzianità acquisiti dal personale.

Articolo 14

Aggiornamento del personale dell'asilo nido

Il Concessionario avrà cura di progettare annualmente un piano articolato di aggiornamento e formazione del personale da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con i bambini. Dovrà essere garantito un numero minimo di 15 ore *pro-capite* all'anno di formazione/aggiornamento.

I costi relativi a tutta la formazione e supervisione in generale, rientrano nelle spese del personale sostenute dal Concessionario.

Articolo 15

Tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro e volontari

E' facoltà del Concessionario procedere, informandone il Comune, all'inserimento nei servizi di allievi tirocinanti o studenti in alternanza scuola-lavoro frequentanti specifico percorso scolastico, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al regolare espletamento del servizio. I tirocinanti/studenti o volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

Il Concessionario potrà inoltre inserire nei servizi operatori volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle del personale impiegato, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge n. 266/1991, dalla L.R. n. 40/1993 e dalla L.R. n. 23/2006, garantendo,

peraltro, la gratuità delle loro prestazioni. I volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

Articolo 16

Sospensione del servizio

Il Concessionario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), il Concessionario non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/90 e successive modificazioni, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario.

Articolo 17

Controlli

Il Comune ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla struttura di personale autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18

Revisione prezzi

Il corrispettivo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura si intende fisso e immodificabile per il periodo dal 01.01.2019 al 01.01.2021, fermo restando il rispetto delle normative (anche di rango europeo) di tempo in tempo vigenti applicabili alle concessioni di servizi. A partire dall'anno educativo 2021/2022, il Concessionario potrà richiedere la revisione del prezzo unitario per bambino residente sulla base della intervenuta variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT nel mese di agosto e pubblicato nel successivo mese di settembre.

Articolo 19

Ulteriori responsabilità e obblighi del Concessionario

Il Concessionario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi nell'espletamento dei servizi, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri dipendenti, collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare, in materia previdenziale, fiscale, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui il Concessionario si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Il servizio si intende esercitato a completo rischio e pericolo del Concessionario, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Il Concessionario dovrà assumersi ogni onere derivante dalla gestione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di pagamento nei confronti di fornitori e di eventuali creditori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative per RCT/RCO, contro i rischi inerenti la gestione affidata, che prevedano almeno le seguenti ipotesi:

- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti dei servizi;
- copertura assicurativa per danni derivanti agli utenti e ai terzi in generale dall'espletamento dei servizi;
- copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri.

Si precisa che, nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura in cui il servizio è erogato dal Concessionario.

La predetta assicurazione dovrà prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le predette polizze assicurative devono includere la responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve avere un massimale non inferiore:

- i. per ogni sinistro e per anno, ad € 5.000.000,00,
- ii. per persona, ad € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, deve avere un massimale non inferiore:

- i. per sinistro e per anno, a € 3.000.000,00;
- ii. per persona, ad € 1.500.000,00.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative contro il rischio di infortuni che gli utenti dei servizi possono subire.

La copertura assicurativa degli infortuni in cui possono incorrere gli utenti deve avere i seguenti massimali minimi, per tipologia di sinistro:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno € 155.000,00;
- decesso: massimale pro capite di almeno € 105.000,00;
- rimborso spese da infortunio: massimale € 3.000,00.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata della concessione e la loro efficacia temporale dovrà essere estesa in caso di esercizio, da parte del Comune, dell'opzione di reiterazione di cui all'art. 2 del presente Capitolato e per l'intera durata della reiterazione stessa.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, da assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, copia delle polizze con relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

Il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata della concessione e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

In attuazione delle norme del D.Lgs. 81/2008, relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, il Concessionario dovrà aggiornare con cadenza annuale il Comune, con idonea relazione scritta, circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni recate dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato.

Articolo 20

Stipulazione del contratto – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Comune adotterà il provvedimento di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di servizio verrà stipulato una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il presente Capitolato e i suoi allegati, l'offerta del Concessionario, comprensiva del Progetto relativo alla gestione dell'Asilo Nido .

Le tasse, sopratasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con le

modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto di servizio e ha validità per l'intera durata della concessione, e comunque fino alla presa in consegna dei locali e delle relative dotazioni strumentali da parte del nuovo concessionario.

Articolo 21

Nomina del referente

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, nominerà un proprio referente-responsabile e ne comunicherà il nominativo, ed ogni variazione, al Comune. Detto responsabile dovrà essere autorizzato a ricevere ogni comunicazione, contestazione e/o richiesta e rappresenterà il Concessionario per tutti i rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, per tutti i servizi ad eccezione di quelli relativi al servizio educativo.

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno indicare nell'offerta le parti del servizio (con l'esclusione dei servizi soprariportati) che intendono subappaltare.

Salvo il caso di cui all'art. 105, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Concessionario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 23

Penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale i servizi non fossero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. in caso di inadempimento parziale o totale del Concessionario agli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento

dell'eventuale danno subito. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 (euro cinquecento/00)= fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;

2. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave del Concessionario, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con escussione della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti;
3. in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza esterni che rilevino difformità/carenze/inadeguatezze verrà addebitata una penale di € 500,00 (cinquecento)=, in particolare per il danno all'immagine subito.

In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo pec.

Prima dell'applicazione della penale l'Amministrazione comunale contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico del Concessionario.

Articolo 24

Risoluzione anticipata del contratto

Dopo tre contestazioni scritte nell'arco di ciascun anno, che abbiano avuto esito sfavorevole al Concessionario, e nei casi sotto elencati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, da comunicarsi mediante PEC, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta del risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di affidare la concessione all'impresa concorrente che segue in graduatoria .

Il Comune, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere con il nuovo soggetto aggiudicatario per una durata contrattuale pari a quella del contratto oggetto di risoluzione.

Al fine di ristorare il danno subito, il Comune escuterà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà al Concessionario inadempiente l'erogazione dell'ulteriore somma.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui lo stesso:

- non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- impieghi personale con funzioni di coordinatore o di educatore non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e di esperienza richiesta nel presente capitolato;
- non ottenga l'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 22/2002;
- non ottenga l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 o lo ottenga con una valutazione inferiore al 70%, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti effettuato dagli organi competenti.

Articolo 25

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Castelnuovo del Garda, in merito all'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno deferite al giudice competente del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 26

Tracciabilità dei flussi finanziari e Codice Comportamento

Il Concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune di Castelnuovo del Garda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Il contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 17.12.2013.

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il contratto.

Il Concessionario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Comune di Castelnuovo del Garda o dell'Ente Concedente.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

Il Concessionario s'impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 28

Elementi di qualità – Criteri premiali delle offerte

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo n. 50/2016, valutata attraverso il maggior punteggio - con massimo di n. **100 (cento) punti** attribuibili - ottenuto sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:

1. QUALITA' DEL SERVIZIO

Fino a punti 90

2. OFFERTA ECONOMICA

Fino a punti 10

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare tutto o parte dei servizi presentati nell'offerta a suo insindacabile giudizio. Sono escluse offerte in aumento od alla pari. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purchè valida. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77, c.2, del R.D. 827/1924.

Articolo 29

Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio è il dott. Chiaramonte Damiano Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Castelnuovo del Garda. Responsabile Unico del Procedimento di gara è la dott.ssa Ferroni Annachiara Responsabile della CUC Custoza Garda Tione.

Articolo 30

Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del Regolamento di gestione dell'Asilo Nido comunale, del D.Lgs. n. 50/2016, delle L.R. n. 32/1990, n. 22/2002 e n. 23/2006, del Codice Civile nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i provvedimenti attinenti al servizio.

Allegati

1. Regolamento dell'Asilo Nido Comunale;
2. Planimetria catastale Asilo Nido "Castelfiorito";
3. Inventario dei beni mobili dell'Asilo Nido "Castelfiorito".